



Dott. Erminio Di Nera
TRIBUTARISTA

CIRCOLARE DEL 20 NOVEMBRE 2023

Assunzione stranieri: modello di richiesta al Centro Impiego

ANPAL ha reso disponibile il modulo necessario per la richiesta di verifica presso i CPI di lavoratori disponibili in Italia, obbligo previsto dai recenti Decreti Flussi prima dell'assunzione di stranieri.

L'adempimento si rende necessario per chi intende partecipare ai click day previsti il prossimo 2,4 e 12 dicembre per le quote definite relative al triennio 2023-2025 (DPCM 27.9.2023)

L'Agenzia nazionale per il lavoro chiarisce infatti che i datori di lavoro che intendano assumere una persona non comunitaria residente all'estero devono compiere due passaggi:

- presentare al centro per l'impiego competente, secondo le modalità indicate dal singolo centro, una richiesta di personale per verificare la disponibilità di lavoratori con le caratteristiche richieste già presente in Italia
- richiedere il nulla osta al lavoro allo Sportello unico per l'immigrazione.

La richiesta preventiva ai CPI invece non è richiesta per l'ingresso di lavoratori stagionali, nei settori agricolo e turistico-alberghiero.

Credito d'imposta: non compensabile con debito IVA insussistente

Con la **Risposta a interpello n 460 del 13 novembre** le Entrate replicano ad un quesito sul **credito d'imposta**, nel caso di specie in favore dei soggetti che operano nel settore turistico/ ricettivo, ex articolo 1, del decreto-legge n. 152 del 2021L'istante, **faceva presente di aver eseguito presso la propria struttura ricettiva/residence alcuni lavori**, volti ad incrementarne l'efficienza energetica, **al fine di beneficiare del credito di imposta riconosciuto** dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152.

L'istante riferiva di avere difficoltà ad utilizzare il medesimo in compensazione entro il termine ultimo fissato al 31 dicembre 2025 e chiedeva se fosse possibile utilizzare il credito in parola *«in compensazione, con il versamento di iva non effettivamente dovuta nel corso dell'esercizio 2025, salvo chiedere successivamente il rimborso della stessa da parte dell'amministrazione finanziaria. [...]*

L'Agenzia nella Risposta afferma che non può essere condivisa la soluzione prospettata dall'istante, con cui si propone **di compensare tramite modello F24 il credito agevolativo con un debito IVA artatamente indicato nel modello di pagamento**, in quanto non corrispondente al debito d'imposta determinato in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. Tale espediente, infatti, avrebbe il solo fine di maturare in sede di dichiarazione annuale una eccedenza a credito IVA da chiedere a rimborso, eludendo, con l'"invenzione" di un debito IVA non sussistente, i limiti di utilizzo del credito in oggetto



Dott. Erminio Di Nera
TRIBUTARISTA

Peste suina proroga dei contributi

In continuità con il Decreto 28 luglio 2022, per **l'intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane**, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA), **è stato pubblicato il Decreto 29 settembre 2023** del Ministero dell'Agricoltura **relativo ai danni verificatisi fino al 31 luglio 2023**. I beneficiari che intendono usufruire dei sostegni del provvedimento in parola presentano in via informatica apposita domanda all'organismo pagatore riconosciuto territorialmente competente, in base alla sede legale dell'impresa,

Immobili vincolati: quando spetta la detrazione per restauro

Con Risposta a interpello n 461 del 14 novembre le Entrate chiariscono quando un immobile gode della **detrazione del 19%** ex art articolo 15, comma 1, lett. g), del TUIR per **immobili vincolati da parte della Soprintendenza**». *L'istante chiedeva in particolare se per la detrazione del 19% delle spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro di beni culturali vincolati dalla legge fosse sufficiente che il bene immobile fosse sotto tutela per decreto o legge regionale* oppure se fosse necessario uno specifico provvedimento notificato e trascritto nei registri immobiliari.

Le Entrate ricordano che per **la detrazione fiscale** è necessaria una certificazione rilasciata dalla soprintendenza del Ministero per i beni culturali ed ambientali per dimostrare la necessità delle spese.

Quando non siano obbligatorie per legge, le spese di restauro deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente Soprintendenza, o da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da presentare al Ministero della cultura.

La norma può **trovare applicazione in caso di interventi eseguiti su beni oggetto di specifica dichiarazione di interesse culturale, per i quali il soggetto interessato sia obbligato alla manutenzione**, protezione o restauro, non essendo sufficiente a tal fine che un immobile sia posto in un'area tutelata per legge.

Secondo il competente Ministero infatti, la sola circostanza che un edificio si trovi in corrispondenza di territori costieri, territori montani o parchi naturali non è di per sé sufficiente ad accedere al beneficio fiscale atteso che la finalità della norma "è quella di agevolare i soggetti tenuti, per legge o in virtù del riconoscimento del Ministero, ad affrontare spese per effettuare lavori di conservazione di beni di interesse culturale"

Secondo il Ministero, nel caso di specie, non risulta l'interesse culturale dell'edificio né la necessità delle spese effettivamente sostenute sulla base della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata alla competente Soprintendenza.

Domande contributo Editori per copie vendite

Il Dipartimento per l'Editoria ha comunicato, con un avviso del 9 novembre, che:

- dalle ore 10,00 del 10 novembre,
- alle ore 17,00 del 30 novembre 2023

è possibile presentare le domande per il contributo rivolto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, previsto per le copie vendute, a valere sul Fondo straordinario per l'Editoria.



Dott. Erminio Di Nera
TRIBUTARISTA

Tale contributo è disciplinato dall'articolo 3, del DPCM del 28 settembre 2022 recante la ripartizione delle risorse del Fondo medesimo.

Le disposizioni applicative per la fruizione del contributo sono contenute invece nell'articolo 1 del Decreto del 12 settembre 2023.

Si ricorda che le imprese editrici di giornali quotidiani e periodici, con almeno tre giornalisti inquadrati con contratto di lavoro giornalistico ed in regola con l'adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, alle quali è riconosciuto, al fine di sostenere la domanda di informazione, un contributo straordinario, per l'anno 2022, pari a 5 centesimi di euro per ogni copia cartacea di quotidiani e periodici venduti nel corso dell'anno 2021, anche mediante abbonamento, a titolo oneroso in edicola o presso punti di vendita non esclusivi.

Il contributo è riconosciuto entro il limite massimo di 28 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.

Metalmeccanici: costo medio orario 2023

E' stato pubblicato nel sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sezione pubblicità legale il Decreto direttoriale 60 del 13.11.2023 che fissa il costo medio del lavoro per il personale dipendente da:

- imprese dell'industria metalmeccanica e
- imprese della installazione di impianti,

applicabile per i contratti pubblici.

In questo ambito rientrano:

- l'industria dell'installazione, manutenzione e gestione di impianti industriali, di impianti e di complessi meccanici, idraulici, termici, elettrici, telefonici, di reti telefoniche ed elettriche, di sollevamento ed ecologici, ivi compresa la installazione di impianti e di apparecchiature di segnalamento e di segnaletica stradale;
- la fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici alle imprese;
- l'esecuzione presso terzi delle attività stesse,

Il decreto contiene le tabelle dettagliate riguardanti distintamente gli operai e impiegati, con decorrenza dal mese di ottobre 2023.

Malattia lavoro marittimo: guida agli obblighi per i lavoratori

INPS ha fornito nel messaggio 4010/2023 alcune indicazioni operative circa gli **adempimenti a carico del lavoratore per gli eventi di malattia indennizzati**. In particolare si ricorda che i lavoratori marittimi devono inviare la certificazione di malattia:

- entro due giorni dal rilascio
- esclusivamente in via telematica (v. messaggio n. 897 del 2 marzo 2023). Solo in casi del tutto eccezionali è ammessa la certificazione cartacea - purché in originale.

Il messaggio precisa che non è consentita l'erogazione dell'indennità prima della acquisizione dell'originale della certificazione medica cartacea.

È necessario anche verificare che nella certificazione medica, sia telematica che cartacea, sia indicato il corretto indirizzo di reperibilità per le visite mediche di controllo.



Dott. Erminio Di Nera
TRIBUTARISTA

Per le visite mediche di controllo all'estero le relative istruzioni sono state fornite con la circolare n. 87 del 2 luglio 2010.

L'istituto precisa inoltre che **per i lavoratori marittimi in stato di malattia sbarcati in Italia è necessario prima di recarsi all'estero sottoporsi a visita ambulatoriale presso l'Unità operativa medico legale più prossima** al luogo di sbarco o alla residenza o al domicilio in Italia, per ottenere la preventiva autorizzazione. Nel caso in cui con mancata autorizzazione/parere negativo dell'Istituto, l'assicurato si rechi, comunque, all'estero, l'indennità di malattia viene sospesa.

ASD: Proroga versamento gestione separata dal 16 al 30 novembre

INPS ha confermato con il messaggio 4012 del 14 novembre 2023, la proroga del versamento contributivo degli enti sportivi dilettantistici relativo ai compensi di ottobre 202, alla gestione separata, dal 16 al 30 novembre, come previsto dall'emendamento al DL 145 in corso di emanazione. Il nuovo termine riguarda:

- i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
- i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con attività di carattere amministrativo-gestionale e
- i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche autorizzati a svolgere attività retribuita.